

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 19 luglio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso attua la delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), secondo quanto disposto dall'articolo 1 e dall'allegato B, al punto 45), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

rilevato che:

- con l'adozione della direttiva 2009/71/Euratom, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, l'Unione europea è diventata il primo importante attore in ambito internazionale ad essersi dotato di norme di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti nel settore dell'energia nucleare;

- la direttiva 2014/87/Euratom richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse;

rilevato altresì che:

- l'articolo 1 dello schema modifica e integra in più parti il decreto legislativo n. 230 del 1995, che dà attuazione alle direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti, di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 13^a
S E D E

- l'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. L'articolo 1, punto 6), della direttiva 2014/87/Euratom prevede, infatti, che gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori;

- l'articolo 3, relativo alle disposizioni transitorie e finali, disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa;

valutato che l'atto in esame rispetta il termine di recepimento fissato dalla direttiva, previsto per il 15 agosto 2017,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la nuova lettera *i-quinquies*) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995, inserita dall'articolo 1 dello schema, fa riferimento alla definizione di "incidente base di progetto" a cui nella direttiva corrisponde invece la definizione di "incidente di riferimento di progetto". La differenza, ove non rispondente a specifiche finalità, andrebbe eliminata;

andrebbe, inoltre, valutato se integrare le disposizioni vigenti alla luce di quanto prevede la lettera b) dell'articolo 8 della direttiva 2009/71/EURATOM, come modificata dalla direttiva oggetto di recepimento, con riferimento alla fornitura, in caso di inconvenienti e incidenti, di informazioni tempestive ai lavoratori, alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare;

infine, per svolgere al meglio i compiti attribuiti a livello europeo, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti, come previsto dal considerando n. 6 della direttiva.

Franco Mirabelli